



TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI



Piano del Consumatore

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al n. 2/2022 R. Fall.

Esaminata la proposta di piano del consumatore depositata il 8/7/2022 dal **SIG. FRANCESCO TALLARICO** (CF TLLFNC51R18C352N), nato a Catanzaro il 18/10/51 e residente in [REDACTED] e Sig.ra **Stefania Camillieri** (CF CMLSFN53R47G702I), nata a Pisa il 7/10/53 e residente in [REDACTED], rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Serena Galletti presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliati Studio in Ponsacco (Pi) P.za Iacopo D'Appiano n.38, pec serena.galletti@pecordineavvocatipisa.it

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1/12/2022, ha emesso il seguente

DECRETO

1. Il ricorrente versa in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 6, co. 2, l. n. 3/2012, norma applicabile ratione temporis stante l'anteriorità del deposito del ricorso rispetto all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza del dott. Lisa Di Sacco, in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 7, co. 1-bis, l. n. 3/2012.

Le **cause del dissesto** economico del ricorrente sono da ricercare [REDACTED]

[REDACTED]

L'esposizione delle ragioni del sovraindebitamento non lascia dubbi in ordine alla **qualificazione del ricorrente come "consumatore"** ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), l. n. 3/2012, avendo egli contratto le obbligazioni all'origine del proprio stato di crisi per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

2. Alla data del deposito del ricorso, **l'esposizione debitoria** dell'istante ammontava ad euro 164.953,46 di cui con privilegio € 164.534,44 esclusivamente nei confronti di Banca Nazionale del lavoro.

I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente e agli atti nel frattempo notificati al medesimo (decreti ingiuntivi, atti di precetto, atti di pignoramento presso terzi, etc.), nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi.

Al passivo sopra rappresentato, tutto di natura chirografaria, devono aggiungersi le spese rappresentate dagli onorari spettanti all'OCC pari, nonché dagli onorari spettanti all'advisor legale, per l'assistenza prestata al ricorrente nel deposito del piano del consumatore. Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute, nonché al pagamento di rate di debito attraverso le trattenute operate in busta paga.

3. Il **patrimonio** degli istanti appare così composto:

- l'immobile costituente la residenza familiare, accatastato al Catasto dei fabbricati del comune di Calcinaia Foglio 19 Particella 714 Sub 2 A4 classe 4 vani 4,5 la cui rendita catastale ammonta ad € 339,31 ed il cui valore è stato stimato in € 96.000 dal perito nominato per la Procedura esecutiva immobiliare (con perizia depositata il 23/10/2019);

Il Sig. Tallarico percepisce una pensione pari ad € 1.800 netti e la Sig.ra Camillieri un assegno sociale pari ad € 380.

4. Il **nucleo familiare** dei ricorrenti, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia ed allegato al ricorso, è composto, oltre che dai medesimi anche dai loro due figli. I ricorrenti hanno quantificato le **spese necessarie al sostentamento** personale e della propria famiglia in complessivi euro 1.200 mensili, importo che appare ragionevole tenuto conto della suindicata composizione del nucleo familiare.

5. La **proposta di piano** formulata dal debitore ai propri creditori prevede il pagamento del 45,45%% del proprio unico debito, oltre al 100% delle spese della procedura di sovraindebitamento e quelle dei professionisti incaricati della difesa da porsi in prededuzione. Tali obiettivi saranno raggiunti mediante il versamento di una rata di 480 euro mensili fino al 31.10.2034.

6. La relazione del Gestore della Crisi ex art. 9 comma 3-bis, l. n. 3/2012 ha attestato la **completezza ed attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda, nonché l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

7. Per quanto concerne la valutazione di **fattibilità della proposta**, l'O.C.C. formula una prognosi positiva, ritenendola ragionevolmente attuabile, sia pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri. Il giudizio dell'esperto appare condivisibile, atteso, da un lato, che l'assenza di qualsivoglia attività stricto sensu liquidatoria elimina ogni margine di incertezza in ordine alle tempistiche dell'adempimento e alla percentuale di soddisfacimento dei creditori; dall'altro, che l'entità del versamento mensile sul quale si fonda il piano risulta proporzionata al reddito del sovraindebitato, di lavoro a tempo indeterminato.

8. Il piano in discussione appare maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'**alternativa ipotesi della liquidazione** dei beni di proprietà del debitore. Nella sua relazione ex art. 9, co. 3-bis, l. n. 3/2012, il professionista facente funzioni di OCC osserva che l'immobile di proprietà dei ricorrenti, pur valutato 96.000 dal perito incarico nell'ambito della procedura esecutiva avviata contro di essi non è stato venduto nel corso di due esperimenti di vendita, ed al prossimo esperimento di vendita esso sarebbe posto in vendita al prezzo di € 76.800 con un'offerta minima ammissibile pari ad € 57.600.

L'importo offerto dai ricorrenti, pari ad € 75.000, pertanto, appare maggiore del montante realizzabile nell'ambito di una procedura di stampo liquidatorio. L'unica atra

possibilità di soddisfazione del creditore deriva dall'utilizzo della quota di reddito non strettamente necessaria al ricorrente per il mantenimento suo e della propria famiglia, esattamente coincidente con la somma della quale il piano prevede la corresponsione in suo favore. D'altra parte, l'apertura della Procedura di Liquidazione del patrimonio determinerebbe un aggravio delle spese di giustizia prededucibili, relativi all'attività del liquidatore ed al maturare del suo compenso, nonché un presumibile differimento delle tempistiche di soddisfazione dei creditori, dovuto al necessario adempimento delle preliminari incombenze poste dalla legge a carico del liquidatore.

9. Il Giudice dà atto del **regolare svolgimento della procedura**. Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012, è stata fissata con decreto l'udienza ex art. 12-bis, 1° co., disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata. Nel decreto di apertura è stata altresì stabilita la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

10. All'udienza tenutasi il 7/11/2022 il ricorrente, difeso dal suo rappresentante, ha insistito per l'omologazione del piano. Si è costituito in giudizio ed ha proposto formale opposizione all'omologazione del piano Banco Nazionale del Lavoro, eccependo l'inammissibilità della proposta, la quale si presenta per il creditore meno soddisfattiva dell'alternativa liquidatoria e troppo estesa nel tempo dilatando eccessivamente le tempistiche di realizzo del credito.

All'udienza dell'1/12/2022 gli istanti, insistendo per l'omologa del piano e per la maggior convenienza della loro proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, hanno formulato una proposta alternativa impegnandosi a corrispondere al creditore la somma di € 57.600 nel più ristretto tempo di 7 anni.

11. Al punto 8 si è rappresentato che la proposta dei ricorrenti appare maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Essi infatti offrono al creditore la somma di € 75.000 pari quasi al 50 % del suo credito, nell'ambito della procedura esecutiva già esperita dal creditore il bene immobile era risultato invenduto nel corso di due esperimenti di vendita e, secondo l'id quod plerumque accidit, l'aggiudicazione nell'ambito delle procedure espropriative avviene al terzo esperimento di vendita allorquando il bene sarebbe posto in vendita al prezzo di € 57.600 con un'offerta minima ammissibile di € 43.200. D'altronde non deve trascurarsi che il valore di cui in perizia non tiene conto del deprezzamento per la perdita della garanzia per vizi in sede esecutiva e degli eventuali esborsi necessari per il ripristino della conformità catastale dell'immobile al momento carente.

In merito alla contestazione relativa all'eccessiva durata del piano occorre sottolineare che la legge 3/2012, la quale detta la disciplina del sovraindebitamento, è muta circa la durata, massima o consentita, dell'esecuzione del piano del consumatore o dell'accordo di composizione della crisi. L'indicazione temporale dettata dall'art. 14-undecies l. 3/2012, secondo cui i beni sopravvenuti nel quadriennio dal deposito delle domanda di liquidazione sono attratti alla stessa, da una parte, non appare estensibile alle altre due forme di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, dall'altra, appare volta esclusivamente a garantire la maggior soddisfazione dei creditori, assicurando loro, per un lasso di tempo congruo, le utilità eventualmente rivenienti al sovraindebitato, ma non stabilisce affatto che tale sia il termine massimo di durata delle procedure di sovraindebitamento.

In giurisprudenza invece si è chiarito che le problematiche inerenti alla durata della procedura di sovraindebitamento riguardano non il profilo fattibilità giuridica della proposta, non essendo legislativamente prevista (come detto) alcuna durata a pena di inammissibilità, bensì quello della convenienza del piano e della proposta di risoluzione della crisi. Si è chiarito che il punto nodale diviene pertanto quello di permettere ai creditori, eventualmente pregiudicati da una più estesa durata del piano, di esprimere la loro valutazione sulla convenienza della proposta (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27544 del 28/10/2019 secondo cui "E' omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge

sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura." e Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17391 del 20/08/2020 secondo cui "negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore").

Può affermarsi quindi che non sussiste un termine aprioristicamente stabilito per la durata dell'esecuzione della procedura di sovraindebitamento e che, posto che la questione non inerisce all'ammissibilità della proposta, la quaestio si sposta esclusivamente sul piano della convenienza della medesima. Ora, non v'è dubbio che la valutazione della convenienza spetti prioritariamente, e quasi esclusivamente al ceto dei creditori, i cui interessi vengono incisi, spesso in modo anche rilevante, dal progetto di sovraindebitamento. La valutazione di convenienza, infatti, è legata ad un giudizio prognostico, che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore di rischio per gli interessati. È pertanto ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto. Cionondimeno la riformata disciplina del sovraindebitamento consente al giudice di penetrare il limen, normalmente intercluso, della valutazione di convenienza. Difatti la l. 3/2012 stabilisce all'art. 7 che "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia

assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”. E se tanto è previsto in relazione ai creditori privilegiati deve ritenersi che valga vieppiù per quelli chirografari, come confermato dall’art. 12-bis, 4° co., il quale dispone che “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo”.

L’impianto della legge sul sovraindebitamento impone dunque al giudice, soprattutto in presenza di opposizioni, di doppiare la valutazione di convenienza dei creditori ponendo gli esiti previsti dall’esecuzione della proposta di piano o di accordo in raffronto con la cd. alternativa liquidatoria, onde verificare se, la prima sia in grado di assicurare ai creditori una soddisfazione non minore di quella ritraibile in sede di liquidazione del patrimonio, tale essendo il termine di riferimento della valutazione, e non la liquidazione coatta in sede esecutiva, come affermato più volte dalla giurisprudenza.

Nel caso di specie si è dimostrato come, a dispetto della indubbiamente lunga durata del piano proposto, i ricorrenti offrono al proprio creditore una percentuale di soddisfazione difficilmente ritraibile in sede liquidatoria (ove, secondo quanto statisticamente accade, l’aggiudicazione non interviene prima del terzo esperimento di vendita e con i relativi ribassi). D’altronde il massimo importo che la ricorrente può destinare mensilmente ai creditori senza intaccare il *minimum* necessario per le proprie esigenze vitali è quello indicato nella proposta, l’unico parametro modificabile in funzione di garantire una percentuale di soddisfazione non irrisoria al creditore chirografario è quello del numero di versamenti periodici, al quale la predetta percentuale si correla secondo un rapporto di diretta proporzionalità.

Può dunque affermarsi, in conclusione, che la dilazione del pagamento contemplata dal piano, oltre a non integrare motivo di inammissibilità ai sensi degli artt. 7 ss. della l. 3/2012, non inficia in concreto la convenienza della proposta per il creditore opponente,

ed anzi garantisce a quest'ultimo una prospettiva di realizzazione del proprio credito senza dubbio inattuabile attraverso un piano di più breve durata.

Conclusivamente si ritengono dunque sussistenti i presupposti iper l'omologa del piano del consumatore.

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 9 della legge, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n. 3/2012;

Esso non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al capo II della legge 3/2012, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis della medesima legge o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da **SIG. FRANCESCO TALLARICO** (CF TLLFNC51R18C352N), nato a Catanzaro il 18/10/51 e residente in [REDACTED] e Sig.ra **Stefania Camillieri** (CF CMLSFN53R47G702I), nata a Pisa il 7/10/53 e residente in [REDACTED]

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la

sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12-ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

Pisa, 27/4/2023

Il Giudice
Dott. Marco Zinna